

I controlli sul Rendiconto 2018 e la Relazione dell'Organo di Revisione

Marzo 2019

Paola Cella

Dottore Commercialista dell'Ordine di Piacenza

Programma

I controlli sul rendiconto e i suoi allegati

- Il riaccertamento ordinario e parziale dei residui
- La verifica di congruità del FCDE
- Il FPV
- Il pareggio di bilancio e i vincoli sulle spese
- I parametri di deficitarietà strutturale
- La certificazione di debiti/crediti con le società partecipate

La relazione al rendiconto e giudizio finale

- La verifica degli equilibri e l'analisi dei risultati della gestione
- Il risultato di amministrazione: composizione e vincoli

Il Rendiconto della Gestione

Tutti gli Enti Locali predispongono ed approvano il RENDICONTO 2018 entro il 30/04.

Se non viene approvato entro questa data si avvia la procedura di scioglimento del Consiglio.

Lo schema di rendiconto è messo a disposizione dei Consiglieri entro un termine indicato dal regolamento di contabilità che non può essere inferiore a 20 gg precedenti la seduta del Consiglio.

Il Rendiconto della Gestione

Contestualmente al rendiconto il Consiglio approva anche il **rendiconto consolidato**, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali (istituzioni).

Il Rendiconto della Gestione

Il rendiconto riporta le risultanze dell'Ente Locale espresse sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- **conto del bilancio:** riporta i risultati finali della gestione autorizzatoria e finanziaria.
- **conto economico:** evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, rilevati secondo il principio della competenza economica.
- **stato patrimoniale** rileva i risultati della gestione patrimoniale.

Allegati del Rendiconto della Gestione

Al rendiconto sono allegati alcuni documenti obbligatori:

- la **relazione sulla gestione della Giunta**;
- la delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- il **conto annuale del tesoriere e degli agenti contabili**
- il **prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione**
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (*);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (*);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (*);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*);

(*) il documento è facoltativo per i comuni sotto 5.000 abitanti

Allegati (segue)

- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (*);
- il prospetto dei dati SIOPE;
- **l'elenco dei residui attivi e passivi** provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei **crediti inesigibili**, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- l'inventario generale
- la nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:
- la **nota informativa** dei rapporti di credito e di debito reciproci tra l'Ente e le società
- il **prospetto spese di rappresentanza**
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale**
- il piano degli indicatori e risultati di bilancio;
- altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Parere dell'Organo di revisione

L'Organo di revisione elabora una **Relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (art. 239 Tuel).

La relazione è resa entro il termine indicato nel **regolamento di contabilità**.

La relazione contiene l'**attestazione** sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché **rilievi, considerazioni e proposte** tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione

Per esprimere il Parere e la Relazione l'Organo di Revisione dovrebbe ...

- Chiedere l'attestazione al 31/12 in merito alla **insussistenza di eventuali debiti fuori bilancio e/o passività potenziali**
- Verificare a campione gli atti di impegno/accertamento/liquidazione relativi ai primi mesi dell'esercizio successivo al fine di accertare il corretto **Riaccertamento dei residui**
- Verificare l'esistenza di **eventuali contenziosi**, al fine di valutare eventuali effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e sulle somme accantonate nel Risultato di Amministrazione
- Verificare l'esistenza di eventuali **situazioni di criticità negli enti/organismi strumentali e società partecipate.**

Per esprimere il Parere e la Relazione l'Organo di Revisione dovrebbe ...

- Verificare l'adeguatezza del **Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri Fondi**
- Analizzare l'impatto finanziario di **entrate e spese aventi carattere non ripetitivo**
- Analizzare gli **equilibri della gestione**
- Analizzare il **Risultato di amministrazione** e la sua **composizione**
- Analizzare i **Parametri di deficitarietà strutturale** ed il **Piano degli indicatori**

Risultato di Amministrazione

Come si calcola?

FONDO DI CASSA AL 31/12	+
RESIDUI ATTIVI	+
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle Finanze	
RESIDUI PASSIVI	-
FPV SPESE CORRENTI	-
FPV SPESE C/CAPITALE	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12	=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1				6.308.198,56
RISCOSSIONI	(+)	1.776.082,04	16.873.353,50	18.649.435,54
PAGAMENTI	(-)	2.648.717,57	15.954.965,61	18.603.683,18
SALDO DI CASSA AL 31/12	(=)			6.353.950,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31/12	(=)			6.353.950,92
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.585.070,68	2.364.972,88	4.950.043,56
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	135.885,46	2.675.645,47	2.811.530,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			493.336,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	(-)			2.391.868,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 (A)	(=)			5.607.258,17

Come si scompone?

Il risultato di amministrazione va sempre suddiviso nelle seguenti componenti:

- fondi accantonati;
- fondi vincolati;
- fondi destinati agli investimenti;
- fondi liberi.

Esempio

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.152.700,53
Fondo rischi per contenzioso e passività potenziali	400.000,00
Fondo anticipazione di liquidità	
Fondo indennità fine mandato Sindaco	
Fondo perdite società partecipate	
Altri fondi	43.501,16
Totale parte accantonata (B)	3.596.201,69
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	636.848,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	636.848,18
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata investimenti (D)	441.246,80
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	932.961,50
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il riaccertamento ordinario e parziale dei residui

Il riaccertamento dei residui

Attraverso il riaccertamento dei residui si verificano «le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e la loro corretta imputazione in bilancio»

Occorre perciò di verificare se esistono:

- Residui privi di obbligazione giuridicamente perfezionata: sono da cancellare
- Residui la cui esigibilità è da rinviare ad esercizi successivi
- Residui da modificare in termini di classificazione

Il riaccertamento dei residui

Si compie con una delibera di Giunta, che può essere preceduta da determinazioni del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento parziale.

La deliberazione è necessaria e va adottata prima della formazione del rendiconto.

Sulla proposta di deliberazione di Giunta è obbligatorio il **parere dell'organo di revisione.**

Il riaccertamento dei residui

- Coinvolge tutti i responsabili dei servizi che devono opportunamente motivare il mantenimento e/o la reimputazione di ciascun residuo. E' necessario che vi sia un'idonea documentazione a supporto.
- Comporta la variazione del bilancio di previsione per la reimputazione dei residui.
- La deliberazione va trasmessa al tesoriere e può essere adottata anche nell'esercizio provvisorio.

Il riaccertamento dei residui: principi

- Si possono conservare tra i **residui attivi** le entrate accertate, esigibili nell'esercizio, ma non incassate
- Si possono conservare tra i **residui passivi** le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio chiuso, ma non pagate
- Non si possono conservare residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate
- Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono reimputate all'esercizio in cui sono esigibili

Il riaccertamento dei residui

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando il FPV di spesa, che alimenta il FPV di entrata negli esercizi successivi a copertura delle spese reimputate

Il riaccertamento dei residui

La delibera di Giunta deve contenere le seguenti informazioni:

- Elenco dei residui attivi e passivi da cancellare (con separata evidenza di quelli inesigibili) in quanto privi di obbligazione giuridicamente perfezionata
- Elenco delle variazioni sui residui (perché è cambiato l'anno di esigibilità)
- Elenco dei residui da conservare
- Elenco dei residui da riclassificare

Il riaccertamento dei residui

La ricognizione annuale dei residui può portare ad identificare le seguenti situazioni:

- Crediti di dubbia e difficile esazione
- Crediti definiti come assolutamente inesigibili
- Crediti riconosciuti insussistenti
- Debiti insussistenti o prescritti
- Crediti e debiti non imputati correttamente (in bilancio o all'esercizio)

Crediti di dubbia esigibilità

Con il riaccertamento dei residui è necessario verificare il grado di riscuotibilità dei crediti ed accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione nel FCDE per i residui considerati di dubbia e difficile esazione.

Trascorsi **tre anni** dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, **il responsabile del servizio competente valuta l'opportunità di stralciare il credito dal conto del bilancio**, riducendo di pari importo il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

Il credito viene riclassificato nello stato patrimoniale.

Crediti di dubbia esigibilità (segue)

L'ente deve cercare comunque di riscuotere i crediti stralciati, che sono riportati in un apposito elenco allegato al rendiconto.

Trattandosi di crediti scaduti l'ente deve attivare le azioni coattive di recupero dei crediti.

In questo elenco si espongono anche le attività poste in essere per la loro riscossione, nonché la loro evoluzione di anno in anno.

Crediti assolutamente inesigibili

I crediti formalmente riconosciuti come assolutamente inesigibili **sono eliminati dalle scritture contabili.**

La decisione di stralciare un credito per inesigibilità deve essere motivata, con obbligo di descrivere in dettaglio le procedure seguite per il recupero del credito dando **dimostrazione dell'impossibilità di realizzazione del credito stesso.**

Crediti prescritti

Crediti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) per i quali non esiste più il diritto a richiedere il pagamento.

In questo caso si procede alla cancellazione del credito, che deve essere accompagnata da una analitica descrizione delle cause che hanno portato alla prescrizione.

NB: generano responsabilità erariale

Crediti cancellati

I crediti assolutamente inesigibili e quelli insussistenti sono eliminati dalle scritture contabili.

L'ente è obbligato a trovare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi di tali situazioni (soprattutto nell'ipotesi di prescrizione).

Riscossione di crediti cancellati

Nel caso di riscossione di residui attivi cancellati in quanto considerati (erroneamente) assolutamente inesigibili è necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi.

E' sbagliato accertare le entrate come competenza dell'esercizio.

Residui attivi da reimputare

I residui attivi per i quali al 31/12 non è venuta a scadere la relativa obbligazione, secondo le regole della competenza finanziaria potenziata devono essere reimputati agli esercizi in scadenza.

Residui attivi da reimputare

Nel caso di entrate già accertate nell'anno X o a residuo per le quali viene concessa una rateizzazione superiore a 12 mesi dalla scadenza originaria occorre reimputare l'accertamento di competenza dell'anno X o a residuo nelle varie annualità secondo il principio della competenza economica.

Reimputazione di contributi a rendicontazione

Nel caso dei **contributi a rendicontazione** l'esigibilità è strettamente collegata all'esigibilità della spesa.

Pertanto:

A) se in un anno si è accertato il contributo ma non è stato preso l'impegno di spesa, il residuo attivo viene cancellato e riscritto;

B) se in un anno sono stati registrati sia l'accertamento che l'impegno correlato, si deve procedere alla reimputazione di entrambi.

Residui passivi da cancellare

Se al 31/12 gli impegni assunti durante l'esercizio non sono supportati da un'obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero da un'**obbligazione**:

- **CERTA** (esiste un idoneo titolo giuridico)
- **LIQUIDA** (esatta determinazione dell'ammontare)
- **ESIGIBILE** (il pagamento non è sottoposto a termini e condizioni)

devono essere eliminati dalle scritture contabili attraverso l'atto di riaccertamento dei residui (**indebitato o erroneo impegno**).

Residui passivi insussistenti

Nel caso di debiti formalmente riconosciuti come insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) devono essere eliminati dalle scritture contabili attraverso il riaccertamento dei residui. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.

Cancellazione di residui passivi: effetti

Se la cancellazione o la riduzione di residui passivi riguarda una spesa avente un vincolo di destinazione, **l'economia** che ne deriva e che **confluisce nel risultato di amministrazione** mantiene lo stesso vincolo.

La quota dell'avanzo di amministrazione è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Spese liquidabili: residui da conservare

Le spese CERTE ed ESIGIBILI in quanto relative a prestazioni, forniture, lavori eseguiti entro il 31/12 si considerano LIQUIDABILI, nei seguenti casi:

- entro il 28/2 perviene la fattura o nota spesa;
- in assenza di fattura il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa è liquidabile (in quanto se ne conosce in modo esatto l'importo da pagare).

Residui passivi da reimputare

Nel caso di **spese** che si riferiscono ad **OBBLIGAZIONI EFFETTIVE** ma non liquide (manca la fattura o non perviene entro il 28/2) devono essere **REIMPUTATE**

**L'IMPEGNO NON PUO' ESSERE MANTENUTO
SULL'ESERCIZIO**

Residui passivi da reimputare

Registrazione contabile:

- a) nell'esercizio, si cancella l'impegno non esigibile al 31/12 e si incrementa la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"
- b) negli esercizi successivi si iscrive il FPV in entrata, per un importo pari a quello del FPV di spesa dell'anno precedente, in spesa si incrementa lo stanziamento delle spese da reimputare, si «reimpegna» la spesa

Residui passivi: errori da evitare

- E' vietato mantenere e pagare a residuo se l'obbligazione non era esigibile al 31/12. In questo caso si sarebbe dovuto reimputare l'impegno.
- E' vietato reimputare impegni mantenuti a residuo con il riaccertamento straordinario. E' possibile solo cancellarli.
- E' vietato mantenere a residuo somme prive di certezza, esigibilità e liquidità.
- E' vietato mandare a FPV somme prive della certezza.

Parere sul riaccertamento dei residui

L'Organo di revisione, prima di esprimere il parere sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui, dovrebbe verificare a campione i residui confermati/reimputati/cancellati e la corretta formazione del FPV.

Riaccertamento parziale dei residui

Al 1/1 non è possibile pagare/incassare su impegni/ accertamenti non esigibili al 31/12 dell'anno precedente. Pertanto prima di liquidare a residuo è necessario verificare l'esigibilità al 31/12 dell'obbligazione.

Al solo fine di consentire la corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale dei residui. La successiva delibera di Giunta prende atto e recepisce gli effetti di eventuali riaccertamenti parziali.

La verifica del FPV nel rendiconto

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è

- costituito da RISORSE GIA' ACCERTATE destinate al finanziamento di OBBLIGAZIONI PASSIVE GIA' IMPEGNATE MA NON ESIGIBILI nell'esercizio in cui è stata accertata l'entrata
- garantisce la COPERTURA finanziaria di SPESE IMPUTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI a quello in corso
- rende evidente la DISTANZA TEMPORALE intercorrente TRA L'ACQUISIZIONE DI RISORSE E IL LORO IMPIEGO.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il corretto accantonamento del FPV rappresenta uno degli aspetti di maggiore **criticità** nelle attività di verifica del rendiconto di gestione, nella quantificazione del risultato di amministrazione.

Fondo Pluriennale Vincolato o FPV

PRINCIPIO GENERALE

In assenza di **obbligazione giuridicamente perfezionata** o, per le sole opere pubbliche, delle condizioni indicate al punto 5.4 del principio 4/2 del d.lgs. 118/2011, **l'accantonamento a FPV non può essere perfezionato.**

FPV

Il FPV può provenire da esercizi passati o può formarsi durante la gestione dell'esercizio in corso a seguito di:

- accertamento di entrate vincolate;
- finanziamento di spese esigibili, in tutto o in parte, in esercizi successivi.

Il FPV è destinato a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi

FPV o Avanzo?

A fronte di un'entrata vincolata accertata in un determinato esercizio, la corrispondente spesa pluriennale può generare FPV o Avanzo di amministrazione vincolato.

- **FPV**: se la spesa è già stata **impegnata**
- **Avanzo di amministrazione vincolato**: quando non è ancora stato assunto l'impegno

Verifica del FPV nel Rendiconto

EQUILIBRIO ORIZZONTALE

La quota accantonata a FPV in un determinato esercizio (oggetto di rendicontazione) deve coincidere con la sommatoria degli impegni finanziati dal FPV e imputati alle gestioni successive.

Verifica del FPV nel Rendiconto

EQUILIBRIO VERTICALE

In ciascun esercizio la quota proveniente da FPV deve coincidere con la sommatoria degli impegni di spesa finanziati dal FPV.

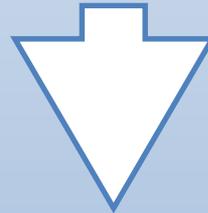
esaminiamo alcune situazioni tipiche della spesa

FPV di parte corrente

CASO 1 - SPESA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI

L'Ente è destinatario di un trasferimento regionale (non a rendicontazione) a destinazione vincolata per i servizi sociali. Il Decreto di assegnazione dei fondi è del 2016.

L'Ente bandisce la gara d'appalto nell'anno 2016 ma l'aggiudicazione si ha nel 2017



Il trasferimento in entrata è accertato sul bilancio 2016.
Nella parte spesa si forma il FPV.

FPV di parte corrente

CASO 2 - SPESA DEL PERSONALE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è **impegnato** nell'anno in cui viene **firmato il contratto**, a meno che il contratto non preveda espressamente il differimento degli effetti economici.

Tuttavia al fine di evitare che gli adeguamenti contrattuali gravino tutti sull'anno in cui è sottoscritto il contratto il principio contabile auspica che l'ente **PRUDENTEMENTE** accantoni ogni anno le risorse necessarie, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli, che non vengono impegnati e confluiscono nel risultato di amministrazione.

FPV di parte corrente

CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO

Il sorgere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata si ha nell'anno in cui è firmato il contratto collettivo decentrato.

Se il contratto non è firmato entro il 31/12 l'importo relativo al fondo accessorio, quantificato sulla base della delibera di costituzione del fondo, non può essere impegnato e confluisce nell'avanzo vincolato. L'avanzo sarà applicato alla gestione corrente nell'anno in cui sarà sottoscritto il contratto.

FPV di parte corrente

CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO E FONDO NON COSTITUITO

Se il contratto non è firmato e non è stato costituito il fondo,
con apposita delibera, entro il 31/12 e le economie di
bilancio confluiscano nel risultato di amministrazione.
L'importo vincolato si riferisce alla sola quota del fondo
obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva
nazionale.

FPV di parte corrente

CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE e CONTRATTO SOTTOSCRITTO

Il fondo relativo alla premialità ed al salario accessorio, costituito formalmente a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato, viene impegnato nell'anno di competenza e confluisce nel FPV, trattandosi di somme che saranno liquidate e pagate nell'anno successivo.

Il trattamento accessorio deve pertanto trovare copertura nelle entrate relative a ciascun anno di riferimento.

Il pareggio di bilancio: aggiornamenti

Superamento dell'obbligo del pareggio di bilancio

Gli EE.LL. adottano ai fini dell'obiettivo di finanza pubblica **l'equilibrio di bilancio** ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Gli enti si considerano in EQUILIBRIO AI FINI DEL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA quando il risultato di competenza dell'esercizio è non negativo, come risulta dal prospetto sulla verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10).

Superamento dell'obbligo del pareggio di bilancio

Per l'esercizio 2018:

- Sono abolite le sanzioni e le premialità;
- Si superano i patti di solidarietà regionali e nazionali e le compensazioni degli spazi finanziari tra enti;
- Rimane l'obbligo del monitoraggio e della certificazione finale (da inoltrare entro il 1/4).

Il controllo della Spesa di Personale

Attestazione dei revisori

L'Organo di revisione deve certificare il rispetto delle limitazioni in materia di spesa di personale. I risultati della verifica sono riportati nella **relazione** di accompagnamento alla delibera di approvazione **del rendiconto di gestione**.

«La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra/ non rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.»

Obblighi di contenimento della spesa di personale

Gli obblighi di contenimento della spesa di personale sono diversi a seconda che l'ente sia o meno stato soggetto all'obiettivo di finanza pubblica (ex patto di stabilità, in vigore sino al 2015).

Pertanto:

- Enti che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità applicano la disciplina stabilita dal c. 562 della L. 296/2006. (Si tratta dei Comuni < 1.000 abitanti e Unioni di Comuni)
- Tutti gli altri enti applicano la disciplina prevista dal c. 557 e ss della L. 296/2006.

Enti soggetti al patto di stabilità (c. 557 e ss.)

Gli enti assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a proprio carico dell'IRAP.

Rientrano tra le spese di personale quelle sostenute per i rapporti di [co.co.co.](#), per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Enti soggetti al patto di stabilità

La spesa di personale non può superare il tetto costituito dal valore medio della corrispondente spesa sostenuta nel **triennio 2011-2013** (modifica introdotta dal DL 90/2014).

Sono così consentite eventuali variazioni nella spesa tra un'annualità e l'altra.

Prima della modifica introdotta dal DL 90/2014 l'obbligo di riduzione della spesa di personale doveva essere rispettato annualmente rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

Enti non soggetti al patto di stabilità (c. 562)

La spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico della PA e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, **non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.**

Prospetto spese di rappresentanza

Il prospetto delle spese di rappresentanza

Art. 16, c. 26 DL 138/2011

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate per ciascun anno in un apposito prospetto allegato al rendiconto.

Il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet dell'ente locale, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Il prospetto delle spese di rappresentanza

Lo schema-tipo di prospetto allegato al rendiconto è stato approvato con provvedimento DM Interno 23/01/2012.

Il prospetto riporta: la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione per la quale è stata sostenuta e l'importo.

Il prospetto è sottoscritto dall'Organo di revisione, dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente.

Il rendiconto delle spese di rappresentanza

Manca una specifica definizione delle “spese di rappresentanza”.

Sulla base della giurisprudenza amministrativa, penale e contabile la Corte dei Conti le ha definite come **“spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, mediante attività rivolte all’esterno”**.

Limiti alle spese di rappresentanza

Gli atti di spesa relativi alle spese di rappresentanza di importo superiore a 5.000€ devono essere trasmessi alla competente Sez. Reg. di controllo della Corte dei Conti.

Parametri di deficiarietà strutturale

Parametri di deficitarietà strutturale

Al Rendiconto è obbligatorio allegare la **Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale**, approvata con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018.

La nuova tabella si applica a decorrere dall'esercizio 2019 e quindi al rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

Sono previsti 8 indicatori uguali per i Comuni, le Città Metropolitane e Province, e le Comunità Montane, che sono stati individuati all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Gli indicatori sono parametrizzati con l'indicazione di soglie differenti per ciascuna tipologia di Ente.

Parametri di deficitarietà strutturale

Gli aspetti considerati di criticità al fine della valutazione di condizioni di squilibrio fanno riferimento ai seguenti aspetti:

- il livello di rigidità della spesa e la presenza di un disavanzo;
- la capacità di riscossione delle entrate;
- il livello di indebitamento (proprio e improprio);
- l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Parametri di deficitarietà strutturale

Un Ente si considera strutturalmente deficitario quando **almeno la metà dei parametri** non rispetta i valori indicati.

In tal caso l'Ente:

- è sottoposto al controllo da parte di un'apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno sugli atti di modifica delle dotazioni organiche e di assunzione del personale;
- è obbligato ad assicurare una copertura minima del costo di alcuni servizi a domanda individuale (36%);
- i contratti di servizio sottoscritti con le società controllate, escluse quelle quotate in borsa, devono prevedere apposite clausole che determinano la riduzione delle spese di personale delle società stesse.

I nuovi parametri

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%

I nuovi parametri

Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015, allegati 2/a - 2/b)

Indicatori sintetici di bilancio			
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

I nuovi parametri

10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

I nuovi parametri

Indicatori analitici di bilancio

Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: $(\text{riscossioni c/comp} + \text{riscossioni c/residui}) / (\text{Accertamenti} + \text{residui definitivi iniziali})$

Piano degli Indicatori

Si applica per la prima volta al Rendiconto 2016.

Consente di rilevare attraverso indici i principali risultati della gestione dell'Ente Locale nonché le criticità e le potenzialità della gestione.

Questo strumento offre inoltre la possibilità di fare confronti tra enti diversi.

Il Regolamento di contabilità può prevedere ulteriori parametri di efficacia e di efficienza.

Certificazione dei debiti e dei crediti con le partecipate

Verifica crediti/debiti

A partire dall'esercizio 2012 gli Enti Locali devono allegare al Rendiconto una **Nota informativa di verifica dei DEBITI e dei CREDITI** tra i soggetti partecipati e gli enti controllanti, nella quale si evidenziano eventuali discordanze.

L'art. 11, c.6 lett.j) del D.Lgs. 118/2011 prevede che nella **relazione sulla gestione** si debba riportare l'esito della verifica dei crediti/debiti reciproci con **enti strumentali e società partecipate e controllate**.

Verifica crediti/debiti

La **verifica dei DEBITI e dei CREDITI** va effettuata nei confronti di:

- ENTI STRUMENTALI (es. aziende e istituzioni)
- SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE (anche nei confronti delle partecipazioni indirette - Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.479/2014), a prescindere dalla percentuale di partecipazione

Verifica crediti/debiti

La Nota Informativa è asseverata dai rispettivi organi di controllo: revisore E.L./collegio sindacale o il soggetto incaricato della revisione legale. (Corte dei Conti Sez. Autonomie delib. n. 2/2016) al fine di garantire la piena attendibilità dei dati.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa, senza previsione di compensi aggiuntivi

Verifica crediti/debiti

In caso di inerzia da parte del Collegio Sindacale della società/ente **l'Organo di Revisione dell'EL è tenuto a segnalare l'inadempimento all'Organo Esecutivo.**

In presenza di **discordanze**, occorre indicare la motivazione e adottare senza indugio e, comunque, **entro l'esercizio finanziario in corso** i provvedimenti necessari a riconciliare le differenze.

Risultato di Amministrazione

Come si calcola?

FONDO DI CASSA AL 31/12	+
RESIDUI ATTIVI	+
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle Finanze	
RESIDUI PASSIVI	-
FPV SPESE CORRENTI	-
FPV SPESE C/CAPITALE	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12	=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1/1				6.308.198,56
RISCOSSIONI	(+)	1.776.082,04	16.873.353,50	18.649.435,54
PAGAMENTI	(-)	2.648.717,57	15.954.965,61	18.603.683,18
SALDO DI CASSA AL 31/12	(=)			6.353.950,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31/12	(=)			6.353.950,92
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.585.070,68	2.364.972,88	4.950.043,56
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	135.885,46	2.675.645,47	2.811.530,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			493.336,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	(-)			2.391.868,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 (A)	(=)			5.607.258,17

Come si scompone?

Il risultato di amministrazione va sempre suddiviso nelle seguenti componenti:

- fondi accantonati;
- fondi vincolati;
- fondi destinati agli investimenti;
- fondi liberi.

Esempio

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.152.700,53
Fondo rischi per contenzioso e passività potenziali	400.000,00
Fondo anticipazione di liquidità	
Fondo indennità fine mandato Sindaco	
Fondo perdite società partecipate	
Altri fondi	43.501,16
Totale parte accantonata (B)	3.596.201,69
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	636.848,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	636.848,18
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata investimenti (D)	441.246,80
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	932.961,50
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

1. Fondi accantonati

Rientrano in questa categoria:

- Rinnovi contrattuali nelle more della firma del CCN;
- FCDE
- Fondo indennità di fine mandato del Sindaco
- Fondo incentivi avvocatura interna
- Fondo rischi contenzioso
- Fondo perdite società partecipate
- Fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013

Utilizzo della quota accantonata

E' utilizzabile solo **a seguito del verificarsi dei rischi** per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Per il FCDE l'utilizzo è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio. Il FCDE diminuisce per lo stesso importo del credito cancellato.

Fondo rischi contenzioso

L'accantonamento deve essere determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per fronteggiare il pagamento di potenziali oneri derivanti:

- situazioni di contenzioso in cui l'Ente ha significative probabilità di soccombere:
- in presenza di sentenza non definitiva e non esecutiva, e l'Ente è stato condannato al pagamento di spese, e si in attesa della sentenza definitiva.

Fondo perdite società partecipate

Quando le società partecipate chiudono il bilancio in perdita l'EL socio deve:

accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione

(art. 21 D.Lgs. 175/2016)

Fondo perdite società partecipate

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Fondi vincolati

Rientrano in questa categoria le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa (es sanzioni Cds, OO.UU., ecc.);
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti;
- derivanti da trasferimenti erogati per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Trasferimenti UE vincolati

Nel caso di trasferimenti UE erogati per una specifica destinazione il VINCOLO si estende anche alle risorse destinate al cofinanziamento.

Pertanto queste risorse vanno considerate come “vincolate da trasferimenti” anche se derivano da entrate proprie dell’ente.

Entrate straordinarie vincolate

Nel caso di entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione tale situazione è consentita a condizione che l'Ente :

- non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli anni successivi;
- abbia provveduto alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

Proventi da alienazioni patrimoniali

Il 10% dei proventi che derivano dalle alienazioni del patrimonio disponibile deve essere destinato all'estinzione anticipata di mutui e prestiti (art.56-bis DL 69/2013)

Qualora nell'esercizio queste somme non siano utilizzate a tale scopo (es. a causa del limitato importo) **confluiscono nella parte vincolata** del risultato di amministrazione.

(In tale senso si è espressa: Corte dei conti Marche deliberazione n. 32/2018)

3. Fondi destinati agli investimenti

Trattasi di entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione che non sono state spese nell'esercizio (es. alienazioni patrimoniali).

4. Fondi liberi

La quota libera del risultato di amministrazione è ottenuta come differenza tra il Risultato di Amministrazione e le quote relative ai fondi accantonati, vincolati e destinati agli investimenti.

Può essere utilizzata solo dopo l'approvazione del Rendiconto.

Utilizzo della quota libera del R.A.

Può essere utilizzata con variazione del bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione del rendiconto per le seguenti finalità indicate in ordine di priorità:

- a) copertura di debiti fuori bilancio;
- b) salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) finanziamento di spese di investimento;
- d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) estinzione anticipata dei prestiti;
- f) finanziare il FCDE dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Utilizzo quota libera del R.A.

L'avanzo non vincolato **non può essere applicato al bilancio di previsione** se l'ente sta utilizzando **fondi a destinazione vincolata** per il pagamento di spese correnti e/o si trova **in anticipazione di tesoreria**, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 Tuel.

Scomposizione analitica del risultato di amministrazione

A partire dal Rendiconto 2018 gli Enti, nella Relazione sulla gestione sono tenuti a indicare in termini analitici, a livello di capitolo di entrata e di spesa, le somme accantonate, vincolate e destinate che compongono il risultato di amministrazione.

Scomposizione analitica fondi accantonati

	Cap. XY Contenzioso con fornitore Alfa	Cap ZZ	Totale Fondo rischi passività potenziali
Fondo accantonato al 1/1	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Utilizzi nell'anno	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Accantonamento effettuato nell'esercizio		€ 15.000,00	€ 15.000,00
Fondo risultante al 31/12	€ 75.000,00	€ 15.000,00	€ 90.000,00

Disavanzo di amministrazione

L'importo totale delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti potrebbe essere maggiore del risultato di amministrazione.

In questo caso la differenza negativa rappresenta un **disavanzo di amministrazione** che l'ente deve recuperare applicandolo alla parte spesa del bilancio di previsione.

Disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione è iscritto come voce a sé stante nella spesa nel primo esercizio del bilancio di previsione.

E' immediatamente applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio di previsione è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Disavanzo di amministrazione

L'ente locale che approva un rendiconto in disavanzo di amministrazione ovvero che presenta debiti fuori bilancio, non ancora riconosciuti, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo o il riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, **è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.**

Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Piano di rientro del disavanzo

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato anche sugli esercizi successivi, ma comunque non oltre il termine del mandato amministrativo.

E' necessaria una delibera avente ad oggetto il **piano di rientro dal disavanzo**, in cui si indicano i provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio.

Su questa delibera è richiesto il **parere dell'organo di revisione**.

Piano di rientro

Per il rientro dal disavanzo di amministrazione si possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate (escluse quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione), nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

L'ente può inoltre modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza.

Piano di rientro

La delibera deve inoltre evidenziare:

- l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo;
- l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'Organo di Revisione.

Piano di rientro

Nel corso del periodo considerato dal piano di rientro potrebbe accadere che si formi un ulteriore disavanzo. Questo ulteriore disavanzo deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Esempio di disavanzo di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12: euro 5.607.258,17

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.452.700,53
Fondo rischi per contenzioso e passività potenziali	400.000,00
Fondo anticipazione di liquidità	
Fondo indennità fine mandato Sindaco	
Fondo perdite società partecipate	254.000,00
Altri fondi	143.501,16
	Totale parte accantonata (B)
	4.250.201,69
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	636.848,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	150.000,00
Altri vincoli	
	Totale parte vincolata (C)
	786.848,18
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata investimenti (D)
	741.246,80
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	- 171.038,50
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Equilibri di bilancio

EQUILIBRO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.308.198,56	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	501.530,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	15.851.669,21
<i>di cui per estinzioni anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti	(-)	13.282.614,81
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	493.336,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	690.324,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		1.886.923,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	41.319,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	252.768,13
M) Entrate da accensioni di prestiti destinate a estinzione anticipate dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	1.675.475,06

Equilibri di bilancio

EQUILIBRO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.080.363,71
Q) Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.723.737,48
R) Entrate titolo 4 - 5 - 6	(+)	1.187.367,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	252.768,13
M) Entrate da accensioni di prestiti destinate a estinzione anticipate dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale	(-)	2.458.381,99
UU) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)	(-)	2.391.868,49
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$		393.986,02

Gestione dei residui

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		
Residui accertati al 31/12/2017		4.600.209,63
Residui riscossi nell'esercizio 2018	1.776.082,04	
Residui da riscuotere al 31/12/2018	2.585.070,68	
Riaccertamento in conto residui attivi		4.361.152,72
MINORE ACCERTAMENTO		239.056,91

Gestione dei residui

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
Residui impegnati al 31/12/2017		2.984.080,26
Residui pagati nell'esercizio 2018	2.648.717,57	
Residui da pagare al 31/12/2018	135.885,46	
Riaccertamento in conto residui passivi		2.784.603,03
MINORE IMPEGNO		199.477,23

Riepilogo dei risultati

+ Risultato della gestione dei residui

+199,477,23-239,056,91 = -39.579,68

+ Risultato di parte corrente 1.675.475,06

(avanzo applicato 41.319,36)

+ Risultato di parte capitale 393.986,06

(avanzo applicato 1.080.363,71)

+ Avanzo di esercizio al 1/1 4.699.059,84

- Avanzo applicato 1.121.683,07

= Risultato di amministrazione al 31/12 5.607.258,17

Adempimenti finali

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

Adempimenti successivi all'approvazione

- Invio alla Bdap (entro il 31 maggio)
- Invio alla Corte dei conti della Tabella delle spese di rappresentanza (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto) e pubblicazione sul sito
- Pubblicazione dei dati sul sito (d.lgs. 33/13 – 97/16)
- Invio conti agenti contabili alla Corte dei conti (entro 60 giorni dall'approvazione)
- Questionario Corte dei conti su rendiconto 2018